



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

“Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa”

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante “delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione”;

VISTO in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;

VISTO il Decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale è stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTI i Decreti Ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle GG.UU. n. 35 del 12 febbraio 2015 e n.1 del 2.1.2015;

VISTO il Decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

RITENUTO necessario, nelle more dell'adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art.1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

DECRETA

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 30 giugno 2018.
2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 30 giugno 2018;
3. Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Questo Decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

28 FEB. 2018

On.le Giuseppe Castiglione

Firmato digitalmente ai sensi del CAD